

Deliberazione della Giunta Regionale 26 agosto 2022, n. 3-5540

Legge regionale 5/2018, articolo 8, comma 4 bis. DGR 20-1795 del 31 luglio 2020, come modificata dalla DGR 26-2008 del 25 settembre 2020 e dalla DGR 6-3766 del 10 settembre 2021. Adozione, per l'anno 2022, dei provvedimenti di deroga al divieto di immissioni di fauna selvatica sul territorio di competenza.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

la legge regionale del 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria) e in particolare, l'articolo 5, comma 1, dispone che la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in ordine alle lettere g), h) e l) con proprio regolamento disciplina, tra l'altro, i criteri e le modalità di immissione, cattura e la destinazione della fauna selvatica a scopo di ripopolamento da parte degli ATC, dei CA, delle aziende faunistico-venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico-venatorie (AATV);

con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 aprile 2019, n. 7/R è stato emanato il Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera h) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5";

con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale 5 luglio 2021 n. 7/R è stato emanato il Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 29 marzo 2019, n. 7/R (Attuazione dell'articolo 5, comma 1 lettera h) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria)";

l'articolo 8, comma 4, della l.r. 5/2018 prevede tra l'altro che: "I Comitati di gestione degli ATC e dei CA, che intendono immettere fauna selvatica nata in cattività, devono effettuare adeguate operazioni di preambientamento di tali soggetti per una durata non inferiore a 20 giorni, attraverso idonee strutture, anche temporanee, collocate sul territorio venabile ed il rilascio deve avvenire entro e non oltre il 30 luglio di ogni anno. È vietato immettere fauna selvatica sul territorio venabile dal 31 luglio al giorno di chiusura dell'attività venatoria alla piccola fauna stanziale";

l'articolo 19 della l.r. 15/2020 "Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale - Collegato" ha aggiunto all'articolo 8, comma 4, della l.r. 5/2018 un ulteriore comma *4bis* che prevede: *I comitati di gestione degli ATC e dei CA per motivate esigenze ambientali, territoriali o faunistico-gestionali, possono richiedere una deroga al divieto di cui al comma 4. La Giunta regionale definisce i criteri per il riconoscimento e adotta i relativi provvedimenti.*"

Premesso, inoltre, che:

con la D.G.R. n. 20-1795 del 31 luglio 2020, quali disposizioni di prima attuazione e per le finalità di cui al comma *4bis* dell'articolo 8 della legge regionale 5/2018, in particolare, sono stati approvati i criteri per la presentazione delle istanze (Allegato A), di cui al suddetto comma *4bis*, da parte degli Organismi di gestione faunistico-venatori e sono state definite le immissioni di fauna selvatica consentite in deroga al divieto di cui al comma 4, indicando il rispettivo periodo di vigenza;

con la D.G.R. 26-2008 del 25 settembre 2020 si è stabilito, a parziale modifica di quanto rispettivamente previsto dal suddetto provvedimento e dal suo Allegato A, la deroga al 31 ottobre 2020 delle immissioni della specie fagiano (*Phasianus colchicus*);

con la D.G.R. 6-3766 del 10 settembre 2021 si è disposto, ad integrazione di quanto rispettivamente previsto dalla D.G.R. n. 20-1795 del 31 luglio 2020 e dal suo allegato A, la deroga al 30 settembre 2021 delle immissioni della specie pernice rossa (*Alectoris rufa*).

Dato atto che le disposizioni della D.G.R. n. 20-1795 del 31 luglio 2020 come sopra modificate sono di seguito riportate:

- le immissioni di fauna selvatica, in deroga al divieto di cui al comma 4, sono quelle di seguito elencate:

- specie fagiano (*Phasianus colchicus*): esclusivamente in territori posti ad un'altitudine inferiore ai 500 m. s.l.m.;
- specie lepre (*Lepus europæus*): esclusivamente con leprotti di 60/120 giorni, provenienti da allevamenti o strutture d'allevamento locali;
- specie starna (*Perdix perdix*): esclusivamente in territori posti ad un'altitudine inferiore ai 500 m. s.l.m.;
- specie pernice rossa (*Alectoris rufa*): esclusivamente in territori posti ad un'altitudine inferiore ai 500 m. s.l.m.;
- tali immissioni sono consentite fino al 15 settembre 2020 per le specie starna (*Perdix perdix*) e lepre (*Lepus europæus*), fino al 30 settembre 2021 per la specie pernice rossa (*Alectoris rufa*) e fino al 30 ottobre 2020 per la specie fagiano (*Phasianus colchicus*);
- tali immissioni dovranno essere effettuate nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 aprile 2019, n. 7/R.

Preso atto che, come da documentazione agli atti del Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura" della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, i Presidenti degli ATC e dei CA di seguito indicati, hanno presentato richiesta nel rispetto dei criteri di cui all'allegato A alla D.G.R. n. 20-1795 del 31 luglio 2020, come da ultimo modificata dalla D.G.R. 6-3766 del 10 settembre 2021, di poter immettere fauna selvatica nei territori di competenza usufruendo della deroga al divieto di immissione di fauna selvatica dal 31 luglio, per motivate esigenze ambientali, territoriali o faunistico-gestionali di cui al nuovo comma 4bis sopra richiamato:

ATC AL1; ATC AL2; ATC AL3; ATC AL4; ATC AT1; ATC AT2; ATC BI1; ATC CN1; ATC CN2; ATC CN3; ATC CN4; ATC CN5; ATC NO1; ATC NO2; ATC TO1; ATC TO2; ATC TO3; ATC TO4; ATC TO5; ATC VC1; ATC VC2; CA CN1; CA CN2; CA CN6; CA CN7; CA TO3; CA VCO1.

Dato atto che, dall'esito dell'istruttoria effettuata dal suddetto Settore, emerge che le suindicate richieste sono opportunamente motivate e rispettano i criteri approvati con la citata D.G.R. n. 20-1795 del 31 luglio 2020, come da ultimo modificata dalla D.G.R. 6-3766 del 10 settembre 2021.

Ritenuto, pertanto, di disporre, in ottemperanza ai criteri di cui alla D.G.R. n. 20-1795 del 31 luglio 2020, come da ultimo modificata dalla D.G.R. 6-3766 del 10 settembre 2021:

la deroga al 30 ottobre 2022 delle immissioni di fauna selvatica di seguito elencate:

- specie fagiano (*Phasianus colchicus*): nelle quantità riportate nell'allegata tabella parte integrante del presente provvedimento (All. A) ed esclusivamente in territori posti ad un'altitudine inferiore ai 500 m. s.l.m.;

la deroga al 15 settembre 2022 delle immissioni di fauna selvatica di seguito elencate:

- specie lepre (*Lepus europæus*): nelle quantità riportate nella citata tabella ed esclusivamente con leprotti di 60/120 giorni, provenienti da allevamenti o strutture d'allevamento locali;
- specie starna (*Perdix perdix*): nelle quantità riportate nella citata tabella esclusivamente in territori posti ad un'altitudine inferiore ai 500 m. s.l.m.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

La Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di disporre, in ottemperanza ai criteri di cui alla D.G.R. n. 20-1795 del 31 luglio 2020, come da ultimo modificata dalla D.G.R. 6-3766 del 10 settembre 2021 ed ai sensi del comma 4bis dell'articolo 8 della legge regionale 5/2018:

- la deroga al 30 ottobre 2022 delle immissioni di fauna selvatica di seguito elencate:
 - specie fagiano (*Phasianus colchicus*): nelle quantità riportate nell'allegata tabella parte integrante del presente provvedimento (All. A) ed esclusivamente in territori posti ad un'altitudine inferiore ai 500 m. s.l.m.;
 - la deroga al 15 settembre 2022 delle immissioni di fauna selvatica di seguito elencate:
 - specie lepore (*Lepus europæus*): nelle quantità riportate nella citata tabella ed esclusivamente con leprotti di 60/120 giorni, provenienti da allevamenti o strutture d'allevamento locali;
 - specie starna (*Perdix perdix*): nelle quantità riportate nella citata tabella esclusivamente in territori posti ad un'altitudine inferiore ai 500 m. s.l.m.;
 - di stabilire che tali immissioni dovranno essere effettuate nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 aprile 2019, n. 7/R.;
 - di dare atto che, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 aprile 2019, n. 7/R, come modificato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 luglio 2021 n. 7/R, gli ATC e CA sono altresì tenuti al rispetto delle disposizioni sanitarie comunicate dal Ministero della Salute - Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari - in data 27/11/2020 e 19/03/2021 e che il Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, ha trasmesso a tutti gli ATC e CA;
 - di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
 - di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A

ATC/CA	SPECIE	IMMISSIONE AUTORIZZATA (n° capi)	PRESCRIZIONE
ATC AL1	FAGIANO	3000	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC AL2	FAGIANO	2000	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC AL3	FAGIANO	2500	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC AL4	FAGIANO	2500	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC AT1	FAGIANO	2500	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC AT2	FAGIANO	1000	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC BI1	FAGIANO	2500	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC CN1	FAGIANO	650	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC CN2	FAGIANO	540	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
	STARNA	150	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC CN3	FAGIANO	900	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC CN4	FAGIANO	750	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
	STARNA	750	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC CN5	FAGIANO	1410	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
	STARNA	415	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC NO1	FAGIANO	4080	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
	STARNA	430	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC NO2	FAGIANO	5850	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
	STARNA	250	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC TO1	FAGIANO	1700	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC TO2	FAGIANO	800	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC TO3	FAGIANO	600	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC TO4	FAGIANO	420	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC TO5	FAGIANO	900	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC VC1	FAGIANO	3870	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
	FAGIANO	1120	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m. ed immissioni da effettuare nei mesi di ottobre e novembre nelle ZRC
ATC VC2	FAGIANO	3620	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
	FAGIANO	460	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m. ed immissioni da effettuare nei mesi di ottobre e novembre nelle ZRC

ATC/CA	SPECIE	IMMISSIONE AUTORIZZATA (n° capi)	PRESCRIZIONE
CA CN1	FAGIANO	150	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
	LEPRE	40	esclusivamente con leprotti di 60/120 giorni provenienti da allevamenti locali
CA CN2	FAGIANO	150	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
	STARNA	150	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
	LEPRE	40	esclusivamente con leprotti di 60/120 giorni provenienti da allevamenti locali
CA CN6	FAGIANO	250	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
	STARNA	350	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
CA CN7	FAGIANO	100	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
	STARNA	100	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
CA TO3	FAGIANO	250	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
CA VCO1	FAGIANO	500	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.